




PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI  
DIPARTIMENTO POLITICHE EUROPEE  
*Servizio Informative parlamentari e Corte di Giustizia UE*

Presidenza del Consiglio dei Ministri  
DPE 0008516 P-4.22.25  
del 17/09/2018



Camera dei Deputati  
Ufficio Rapporti con l'Unione Europea

Senato della Repubblica  
Ufficio dei rapporti con le istituzioni  
dell'Unione Europea

e, p.c.

Ministero degli Affari esteri e della  
Cooperazione internazionale  
Nucleo di valutazione degli atti UE

Ministero dell'Interno  
Nucleo di valutazione degli atti UE

**OGGETTO:** Trasmissione, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, della relazione concernente la *Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che modifica il regolamento (CE) n. 767/2008, il regolamento (CE) n. 810/2009, il regolamento (UE) 2017/2226, il regolamento (UE) 2016/399, il regolamento (UE) 2018/XX [regolamento sull'interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio - COM(2018) 302.*

Si trasmette, ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012 n. 234, la relazione elaborata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, in merito al progetto di atto legislativo dell'Unione Europea di cui all'oggetto.

p. il Capo del Dipartimento  
Cons. Diana Agosti

## Relazione

### ai sensi dell'art. 6, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234

#### Oggetto dell'atto:

Proposta di regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio che modifica il Regolamento (CE) n. 767/2008, il Regolamento (CE) n. 810/2009, il Regolamento (UE) 2017/2226, il Regolamento (UE) 2016/399, il Regolamento UE XX/2018 [Regolamento sull'interoperabilità] e la decisione 2004/512/CE, e che abroga la decisione 2008/633/GAI del Consiglio

- **Codice della proposta:** COM(2018) 302 final del 16/05/2018
- **Codice interistituzionale:** 2018/0152 (COD)
- **Amministrazione con competenza prevalente:** Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale

\*\*\*

#### Premessa: finalità e contesto

Il progetto di regolamento presentato dalla Commissione mira a modificare e innovare le norme comunitarie che regolano il "Visa Information System (VIS)".

L'obiettivo della proposta risiede nell'espansione delle funzionalità della piattaforma "VIS", attualmente utilizzata per la registrazione e condivisione a livello europeo delle informazioni relative ai visti di ingresso validi per l'area Schengen. Con il nuovo regolamento si intende in via principale:

- facilitare la procedura di trattazione delle domande di visto;
- facilitare i controlli alle frontiere esterne e nel territorio degli Stati membri;
- migliorare la sicurezza interna degli Stati membri grazie ad un più puntuale scambio di informazioni sugli stranieri in possesso di visti nazionali di lunga durata e di permessi di soggiorno.

I punti più innovativi risultano essere:

1. Abbassamento dell'età minima per l'acquisizione delle impronte digitali da 12 a 6 anni;
2. Inclusione della copia digitale (scansione) del documento di viaggio nella piattaforma "VIS";
3. Integrazione nel "VIS" dei dati sui visti nazionali (visti di tipo D);
4. Acquisizione della foto del richiedente all'atto della presentazione della domanda di visto (e non prodotta dal richiedente);
5. Gestione centralizzata nel "VIS" dei documenti di viaggio;
6. Gestione centralizzata di "VISMAL" (scambio di informazioni tra i gli Stati membri);
7. Integrazione del "VIS" con gli altri sistemi informativi per il controllo delle frontiere esterne e il contrasto all'immigrazione illegale (Sistemi EES, ETIAS, ecc);
8. Gestione dei "log" e rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali (GDPR).

## A. Rispetto dei principi dell'ordinamento europeo

### 1. Rispetto del principio di attribuzione, con particolare riguardo alla correttezza della base giuridica

La proposta rispetta il principio di attribuzione poiché l'articolo 77, paragrafo 2, lettera a), del TFUE assegna all'Unione la competenza a sviluppare misure concernenti "la politica comune dei visti e di altri titoli di soggiorno di breve durata", categoria in cui può essere ricompreso il testo in esame. Inoltre, l'art. 16, par. 2, del TFUE attribuisce all'Unione il potere di adottare misure relative alla protezione degli individui in relazione alla trattazione dei dati personali da parte delle istituzioni dell'Unione e degli Stati membri.

### 2. Rispetto del principio di sussidiarietà

La proposta rispetta il principio di sussidiarietà poiché contempla coordinamento, azioni comuni, controlli e scambio di informazioni all'interno dell'area Schengen. Tale obiettivo non può essere conseguito in misura sufficiente dai soli Stati membri, ed è meglio raggiunto a livello dell'Unione.

### 3. Rispetto del principio di proporzionalità

La proposta rispetta il principio di proporzionalità poiché introduce, tramite regolamento, modifiche della normativa vigente che non si spingono al di là di quanto necessario per raggiungere gli obiettivi finali e che costituiscono un'estensione migliorativa del sistema attuale.

## B. Valutazione complessiva del progetto e delle sue prospettive negoziali

### 1. Valutazione del progetto e urgenza

La valutazione delle finalità generali del progetto è complessivamente positiva, poiché da tempo era all'esame degli Stati membri e della Commissione la possibilità di migliorare la piattaforma informatica "VIS" con l'inclusione e la condivisione di dati non contemplati in precedenza. Si tratta però di un progetto di vasta portata, che richiederà molto lavoro di esecuzione sia da parte delle istituzioni europee che degli Stati membri.

Pur non avendo carattere di estrema urgenza, la rapida finalizzazione del progetto può essere di beneficio per tutti gli Stati membri.

### 2. Conformità del progetto all'interesse nazionale

Le disposizioni contenute nel progetto possono complessivamente ritenersi conformi all'interesse nazionale, giacché le innovazioni proposte condurranno verosimilmente ad un miglior monitoraggio della circolazione degli stranieri sottoposti all'obbligo di visto nell'area Schengen, a beneficio della sicurezza nazionale e del rispetto delle norme europee e italiane. Tuttavia, è indispensabile attendere l'esito del negoziato sul documento per avere il quadro completo del testo finale.

### 3. Prospettive negoziali ed eventuali modifiche ritenute necessarie od opportune

Il negoziato a Bruxelles è stato appena avviato con la prospettiva di ottenere il consenso degli

## MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Stati membri sul testo entro la fine del 2018.

La delegazione italiana parteciperà attivamente ai negoziati. Il contenuto generale del progetto è condivisibile, ma sarà necessario seguire con attenzione le implicazioni in materia di tempi di attuazione e di eventuali maggiori spese per l'Erario.

### C. Valutazione d'impatto

#### 1. Impatto finanziario

Non sembra essere previsto alcun incremento di entrate per lo Stato.

Al contrario, sono prevedibili sostanziali maggiori oneri per il bilancio nazionale. La Commissione ha stimato in 182 milioni di euro il costo per il bilancio UE per lo sviluppo del progetto negli anni 2021-2023.

A tale costo, a carico dello Stato italiano per la quota di ripartizione degli oneri a Bruxelles, dovranno sommarsi le spese per l'attuazione a livello nazionale relative a:

- Rafforzamento e miglioramento della rete internet riservata del Ministero degli Affari Esteri per adeguarla al maggior carico di lavoro e di scambio di informazioni con le sedi diplomatico-consolari all'estero;
- Acquisizione di nuove apparecchiature informatiche per svolgere funzioni non contemplate dall'attuale normativa;
- Modifica e potenziamento dei sistemi software integrati e da integrare sia con le istituzioni europee che tra i dicasteri italiani;
- Incremento quantitativo del personale del Ministero degli Esteri in servizio presso le Sezioni Visti degli Uffici consolari all'estero e presso l'Amministrazione centrale a Roma al fine di far fronte all'incremento del carico di lavoro causato dalla proposta.

#### 2. Effetti sull'ordinamento nazionale

Poiché il progetto di regolamento mira a potenziare un sistema già vigente, gli effetti sull'ordinamento nazionale sono limitati all'adeguamento di alcune puntuali disposizioni. Sarà invece complesso e articolato l'adeguamento delle procedure amministrative e informative alle nuove disposizioni.

#### 3. Effetti sulle competenze regionali e delle autonomie locali

Il progetto di regolamento non incide sulle competenze regionali e delle autonomie locali ai sensi di quanto previsto dalla Costituzione.

#### 4. Effetti sull'organizzazione della pubblica amministrazione

Il nuovo progetto di regolamento avrà un impatto rilevante sulla pubblica amministrazione italiana, e in particolare sul Ministero degli Esteri, con corrispondenti maggiori spese:

- Aumenterà in maniera massiccia l'utilizzo della rete internet del Ministero degli Affari

## MODELLO

(da compilare a cura dell'Amministrazione con competenza prevalente)

Esteri in Italia e all'estero, rendendone necessario un ampliamento/potenziamento;

- Gli adempimenti prescritti causeranno un sostanziale aumento di lavoro per gli operatori negli Uffici consolari e presso l'Amministrazione centrale a Roma, a cui si dovrà far fronte incrementando il numero di dipendenti in servizio presso gli Uffici all'estero (riorganizzandone le Sezioni Visti) e quelli a Roma;
- Sarà necessario acquistare nuove attrezzature hardware (fotocamere, apparati per la lettura dei "chip" dei passaporti);
- Saranno necessarie profonde modifiche al software utilizzato;
- Andranno radicalmente aggiornate le modalità tecniche di scambio di informazioni tra gli Stati membri, con le istituzioni europee e a livello nazionale;
- Si dovrà integrare il sistema informatico nazionale "VIS" con le altre banche dati a livello europeo.

### **5. Effetti sulle attività dei cittadini e delle imprese**

Non sono previsti effetti diretti sulle attività dei cittadini italiani o sulle imprese italiane. Tuttavia, la crescita delle informazioni a disposizione delle Autorità degli Stati Schengen e la loro migliore circolazione aumenterà la sicurezza dell'area Schengen e la rapidità e l'efficacia dei controlli alle frontiere esterne.

### **Altro**

--